

COMUNE DI MONTEMESOLA

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTO N. 23 DEL 30/05/2022

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2022 - PROVVEDIMENTI.

In ottemperanza all'art. 49, del D.Leg.vo N° 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 27/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DOTT.SSA FRAGNELLI PIERA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Contabile

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 27/05/2022

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to DOTT.SSA FRAGNELLI PIERA

L'anno duemilaventidue addì TRENTA del mese di maggio alle ore 18,45, nella Sala del Consiglio Comunale, a seguito di regolare invito diramato ai Sigg. Consiglieri nelle forme di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

PUNZI Ignazio
SANTORO Angelo
PUNZI Vito Antonio
ALOIA Giovanni
SCARANO Sebastiano
BALLO Francesco
SGOBIO Francesco Saverio
MAGLI Andrea
LUPOLI Pasqua
SGOBIO Raffaele
CAROLI Domenico
ALBA Donato
TESTA Carmela

Qualifica	Presenti	Assenti
SINDACO	Р	
PRESIDENTE		Α
CONSIGLIERE	Р	
CONSIGLIERE		Α
CONSIGLIERE	Р	
CONSIGLIERE		Α
CONSIGLIERE	Р	

Presenti n. 10 Assenti n. 3

Assiste il Segretario Generale Graziano IURLARO.

Presiede l'adunanza **Francesco Saverio SGOBIO** nella qualità di Vicepresidente che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Presidente illustra la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e depositata agli atti di segreteria nel testo che segue nonché ritualmente istruita dai competenti uffici dell'ente e debitamente fornita del visto di regolarità tecnica, come riportato in calce alla presente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 3, del <u>Decreto Legislativo n. 360/1998</u>, come sostituito dall'art. 1, comma 142, lett. a), della <u>legge n. 296/2006</u> (Legge Finanziaria 2007) recita: "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".
- con <u>decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002</u> sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente;
- con l'articolo 1 comma 7 del <u>D.L. 93/2008</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 24 luglio 2008</u>, n. 126, si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attributi con legge dello Stato.
- detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'articolo 1 comma 123 della <u>legge 220/2010</u>;
- l'articolo 5 del <u>D.Lgs. 23/2011</u> aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni;
- con la <u>risoluzione n. 1/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011</u> il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;
- l'articolo 1 comma 11 del <u>D.L. 138/2011</u> così come modificato dall'art. 13, comma 16, <u>del D.L. 6 dicembre</u>
 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede:
 - o che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al <u>decreto legislativo 28</u> settembre 1998, n. 360;
 - o che le disposizioni nello stesso anno approvate con l'articolo 5 del <u>decreto legislativo 14 marzo 2011, n.</u> 23 sono abrogate.
- che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del <u>D.L. 138/2011</u> così come convertito dalla <u>legge 148/2011</u> prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- che, infine, il <u>D.L. 201/2011</u> definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti "a quelli stabiliti dalla legge statale" debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;

Visto che:

- l'art. 53, comma 16, della <u>legge n. 388/2000</u> stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'addizionale comunale;
- l'articolo 172 del <u>D.Lgs. n. 267/2000</u>, come da ultimo modificato dal <u>D.Lgs. 10 agosto 2014</u>, <u>n. 126</u>, prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono allegato al bilancio di previsione;

Richiamato il decreto legge del 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 con il quale si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali e' differito al 31 maggio 2022.

Visto il regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato da questo Consiglio comunale con deliberazione n. 14 del 24/04/2007 e in tale occasione è stata determinata l'aliquota nella misura del 0,8%, con limite di reddito esente inferiore o uguale a €uro 6.800,00, al fine di far fronte alle esigenze di bilancio;

Ritenuto pertanto di dover procedere, in via propedeutica alla costruzione del bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, per la parte riservata alla competenza del Comune, con decorrenza dal 01/01/2022, alla conferma dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,8 per cento, con limite di reddito esente inferiore o uguale a €uro 6.800,00, al fine di far fronte alle esigenze di bilancio;

Dato atto che il gettito complessivo derivante dall'applicazione dell'aliquota allo 0,8% è stimato in circa €uro 284.000,00, sulla base delle proiezioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Considerato che la deliberazione comunale che fissa o varia l'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF deve essere pubblicata sul portale telematico del MEF, secondo le modalità stabilite con decreto ministeriale;

Che tutti gli adempimenti consequenziali alla approvazione della presente deliberazione sono di competenza del Responsabile del Servizio finanziario;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTI:

- il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- il D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360;
- la Legge 23 dicembre 1998 n. 448;
- la Legge 13 maggio 1999 n. 133;
- la Legge 23 dicembre 1999 n. 488;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

Uditi gli interventi dei Consiglieri, come da trascrizione allegata;

Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato, accertati e proclamati dal Presidente:

Presenti: n: 10
Assenti n: 3
Favorevoli: n. 7
Contrari: n. 3
Astenuti: n. /

DELIBERA

- 1. di determinare, per l'esercizio finanziario 2022, nonché, in assenza di modifiche al predetto Regolamento, per le annualità successive, per la parte riservata alla competenza del Comune, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in ragione di 0,8 punti percentuali, con limite di reddito esente inferiore o uguale a €uro 6.800,00 (giusto art. 6 del regolamento disciplinante l'addizionale comunale I.R.Pe.F.);
- **2.** di stimare, sulla base delle proiezioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il gettito complessivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in € 284.000,00, da iscriversi nel Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022-2024, annualità 2022;
- 4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa, oltre che all'Albo pretorio on-line, nelle modalità stabilite dall'art. 1 comma 2, del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze in data 31 maggio 2002, nonché all'invio, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 5. **di dare atto** che l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data della pubblicazione sul sito informatico individuato dal citato Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 31 maggio 2002;
- 6. **di allegare** copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Successivamente, con la medesima e separata votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Francesco Saverio SGOBIO

F.to Dott. Graziano IURLARO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

data, 06/06/2022

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Chiara Antonella LODESERTO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X] Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

[] Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Chiara Antonella LODESERTO

Per copia conforme

Data, 06/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Chiara Antonella LODESERTO